



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020). VIDEO CONFERENZA

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 17:25 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.	Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Flavio	Sì		ALOISI Crocifisso	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì		FORTE Simone		Sì
INGUSCIO Iacopo	Sì		NISI Livio		Sì
STELLA Paolo	Sì		CAMPA Annamaria		Sì
DE MONTE Pasquale		Sì	TUNDO Giovanni		Sì
FILONI Donato	Sì		BONDI' Giuseppe		Sì
CARDINALE Giuseppe	Sì		ROSETO Ivan		Sì
LIQUORI Salvatore	Sì		ALEMANNI Giovanni		Sì
MAGLIO Daniela	Sì				

Presenti n. 9 Assenti n. 8

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020). VIDEO CONFERENZA

Punto n. 5 dell'Ordine del Giorno - Ore 17:55

Presenti n. 9

Assenti n. 8 (Forte, De Monte, Nisi, Campa, Roseto, Bondi, Tundo e Alemanno)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al relatore Ass. Maurizio PINCA.

Seguono gli interventi del Cons. Crocifisso ALOISI e del Presidente.

A questo punto il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per chiamata nominale in video conferenza :

Presenti n. 9

Assenti n. 8 (Forte, De Monte, Nisi, Campa, Roseto, Bondi, Tundo e Alemanno)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione UNANIME dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 9

Assenti n. 8 (Forte, De Monte, Nisi, Campa, Roseto, Bondi, Tundo e Alemanno)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 15/06/2020		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Istruttore Giuseppe Colopi
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020). VIDEO CONFERENZA	
<p>Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p style="text-align: right;">Istruttore Giuseppe Colopi</p> <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 15/06/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> Data 19/06/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020). VIDEO CONFERENZA
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento IUC, componente TARI ancora vigente, il quale disciplina la materia e riporta le fattispecie riguardanti agevolazioni e/o esoneri;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/03/19 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Visto il Piano economico finanziario 2019 adottato con atto del Consiglio Comunale n° 2 del 19/3/2019;

Vista la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche stabilita in:

80 % a carico delle utenze domestiche;

20 % a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, e visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza

sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica, e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/06/2020.

DELIBERA

1. **dare atto** che l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e che, pertanto, il regolamento IUC adottato con atto C.C, n° 30 del 28/7/2014 e ss.mm.ii. per la sola componente TARI continua a dispiegare i suoi effetti;
2. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche sottoriportate , confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 :

Categoria di attività	kc	kd	tariffa
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,5	3,84
Cinematografi e teatri	0,33	2,9	2,02
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,9	2,70
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55	4,53
Stabilimenti balneari	0,35	3,1	2,14
Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	3,49
Alberghi con ristorante	1,41	12,45	8,63
Alberghi senza ristorante/ B&B a conduzione imprenditoriale	0,85	7,5	5,20
Case di cura e riposo	1,09	7,9	6,28
Ospedale	0,86	7,55	5,25
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	9,82	7,05
Banche ed istituti di credito	0,79	6,93	4,83
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,13	9,9	6,90
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	13,22	9,18
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8	5,56
Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	7,27
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	9,4	7,03
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	6,12	4,56
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,22	5,39
Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	4,5	4,89
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	6,05	5,16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,7	26,94	13,11
Mense, birrerie, amburgherie	0,66	22,4	7,79
Bar, caffè, pasticceria	1,54	22,5	11,44
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	19,55	10,86
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4	21,55	10,65
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,2	19,46	13,47
Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	10,09
Banchi di mercato genere alimentari	3,35	29,5	20,49
Discoteche, night-club	1,68	11,8	9,60

3. **dare atto** che per i B&B a conduzione familiare si applicheranno, come soglia minima i coefficienti corrispondenti al nucleo familiare con 3 utenti;
4. **dare atto** che l'incidenza dei costi in percentuale è ripartita per l' 80% sulle utenze domestiche il restante 20% sulle utenze non domestiche;
5. **dare atto** che , giusta previsione di cui all'art. 35 del vigente regolamento IUC adottato con atto CC. n° 30/14, il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in quattro rate trimestrali di pari importo con possibilità di versare l'importo dovuto in un' unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per l'anno 2020 la scadenza della prima rata trimestrale è fissata al **15/09/2020**
6. **dare atto** che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario anno 2019 approvato con atto C.C. n° 2/19 ;

7. **dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% ;
8. **dare atto**, ancora, che gli inviti al pagamento Tari 2020 per le utenze non domestiche sottoposte a chiusura obbligatoria riporteranno una provvisoria decurtazione pari al 25% in attesa di conoscere le determinazioni di Regione Puglia e AGER sul corrispondente ristoro, già richiesto, necessario alla copertura integrale del servizio e che l'eventuale saldo anche per le utenze domestiche sarà chiesto successivamente all'adozione del PEF 2020 da tenersi entro il 31/12/2020;
9. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.